



La costruzione del bilancio di previsione 2021/2023 e le verifiche dei revisori alla luce della situazione influenzata dal Covid e dalle leggi in vigore

dott. Vincenzo Di Rago

Brescia 22 gennaio 2020



DESCRIZIONE CORSO

- ▶ Nell'ambito della gestione finanziaria, la programmazione assume un ruolo centrale cruciale che trova riferimento nel Bilancio di previsione, documento contabile fondamentale fortemente condizionato, per il 2021, dalla situazione economico finanziaria dettata dal Covid.
- ▶ Partendo da tale presupposto il corso analizza i momenti fondamentali per la costruzione del bilancio 2021-2023 alla luce della situazione di congiuntura economico finanziaria in corso e in rapporto alle principali novità legislative
- ▶ Nella trattazione verranno ripresi i punti salienti della contabilità armonizzata

PROGRAMMA 20 gennaio 2020

- ▶ Il bilancio di previsione armonizzato punti fermi e novità
- ▶ Strumenti programmazione e nuove tempistiche nell'era Covid
- ▶ Strumenti programmazione : il Dup e i suoi contenuti -
- ▶ Novità salienti in tema di personale e di nuove assunzioni
- ▶ Strumenti programmazione : bilancio finanziario ed equilibri vecchi e nuovi
- ▶ Criticità per le entrate 2021 e le valutazioni conseguenti
- ▶ Strumenti programmazione : peg e piano performance, programma lavori pubblici e acquisti di beni e servizi (novità) – la nota integrativa

PROGRAMMA 20 gennaio 2020

- ▶ Bilancio e atti connessi :Il piano economico finanziario Tari e le indicazioni di Arera
- ▶ Indicatori e parametri di bilancio e altri allegati :
- ▶ Attività propedeutiche al bilancio e l'esercizio provvisorio
- ▶ Previsione entrata e le novità sui tributi locali – FCDE - indebitamento
- ▶ Previsione spesa: dall'impegno al Fondo pluriennale vincolato
- ▶ I fondi di garanzia
- ▶ Abrogazione limiti alla spesa corrente per il 2021
- ▶ Sintesi verifiche sul bilancio di previsione da parte dei revisori

RUOLO REVISORI

PREPARAZIONE E COOPERAZIONE

Premessa sul ruolo, compiti e attività revisori

1. Necessità di programmare i controlli e i riscontri in sintonia con il responsabile settore economico finanziario
2. Nell'ente vi sono attività di controllo che si ripetono ciclicamente (verifiche di cassa trimestrali) altre che si ripetono in base a necessità dell'ente (variazioni) altre che si effettuano una volta sola nell'anno finanziario (**parere bilancio di previsione e relazione al conto consuntivo**)
3. Tener presente che vi sono riscontri e controlli che possono variare nel tempo ed in base alle norme che hanno sempre maggiormente implementati i compiti del revisore (collegio o revisore unico).
4. Non pensare di poter conoscere tutto e coniugare la propria attività con il confronto continuo e la formazione

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- ▶ L'obbligo di effettuare una revisione contabile degli Enti Locali è stato istituito dalla legge 142/90; poi il TUEL, ha dettato una disciplina organica sulla materia.
- ▶ Le disposizioni concernenti le funzioni dei Revisori dei Conti sono inoltre ogni anno integrate con le norme della Legge di bilancio, che hanno via via attribuito sempre maggiori compiti e responsabilità a questo organo di controllo interno del Comune.
- ▶ Oltre ai compiti di collaborazione al Consiglio previsti nell'art. 239 del dlgs 267/00 sono da evidenziare :
 1. Riscontro del costante monitoraggio del rispetto degli equilibri
 2. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e nuove regole sulle assunzioni fissate a parametri per gruppi di comuni;

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE *

- ▶ E ancora solo per rilevare le funzioni più importanti occorre ancora riferirsi su cui i pareri sono obbligatori:
- ▶ 1) Ai controlli sulle procedure delle entrate e delle spese;
- ▶ 2) Alle verifiche ordinarie di cassa sulla gestione degli agenti contabili e ai controlli sul patrimonio;
- ▶ 3) **parere sulle variazioni del consiglio e sulla determina di riaccertamento parziale del dirigente**
- ▶ 4) Al controllo sugli adempimenti fiscali;
- ▶ 5) All'attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate.
- ▶ 6) ai pareri sui regolamenti di contabilità ecc.

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE *

- ▶ Parere sul Piano economico finanziario della Tari definito da Arera e natura del parere reso
- ▶ Tale parere rientra nei normali pareri previsti dal dl 174/2012 rientranti nei c.d. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- ▶ Validazione pef : possibile intervento anche dei revisori?
- ▶ L' Anci Lombardia - in ragione della peculiarità del contesto (mancata costituzione degli Ato - comuni gestori - comuni medio piccoli) - propone di individuare l'ORGANO DI REVISIONE come soggetto VALIDATORE peraltro senza nessuna remunerazione aggiuntiva (organo di revisione = specifica struttura o unità organizzativa dell'ente e soggetto dotato di profili di terziarietà rispetto all'attività gestionale - parere dell'organo di revisione equiparato alla validazione del PEF)

Riscontro positivo fornito da ARERA

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE *

- ▶ L'Organo di Revisione - nell'ambito dei propri controlli - verificherà il **rispetto della procedura** prevista da **ARERA** in sede di adozione del PEF (e quindi anche la sua validazione), oltre che la **coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio**, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc.
- ▶ • L'Organo di Revisione è quindi tenuto a fornire un PARERE che per molti non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA.

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- ▶ Tra i pareri più delicati ed importanti spicca quello sul **bilancio di previsione** dove l'espressione del parere va accompagnato da un motivato **giudizio** di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile ...anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario...
- ▶ Tale giudizio si deve basare su una serie riscontri sulle poste di bilancio e più tardi sulla gestione di queste poste nel rispetto della contabilità armonizzata e dei principi contabili collegati

IL BILANCIO DI PREVISIONE NELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA E CORTE DEI CONTI

controllo e verifiche

L'armonizzazione al centro dei controlli della Corte dei Conti

o.....In particolare i **controlli si incentreranno** :

Acquisizione mirata di dati sulle **entrate "proprie"**, di cui vanno valutate:

1. **l'attendibilità delle previsioni;**
2. **la congruenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e le sue utilizzazioni;** (BENCH)
3. le aree a maggior rischio riscossioni e le ragioni delle difficoltà;
4. il livello del contenzioso e l'adeguatezza dell'accantonamento dell'apposito fondo.
5. Corretta gestione del FPV collegato al principio di competenza finanziaria rafforzata

CONTESTO NORMATIVO

Disegno organico e modifiche

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile

- Legge 42/2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) art. 2 comma 2 lett. h): esigenza di armonizzazione dei conti
- Dlgs 118/2011 (**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal dlgs 126/2014.**)
- DPCM 28.12.2011 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) **Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.**
- Decreti modifica dei principi contabili

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e principi contabili allegati al Dlgs 118/2011

- Postulati generali
- Principio applicato su programmazione 1
- Principio applicato di competenza finanziaria 2
- Principio applicato di competenza economica 3
- Principio applicato sul bilancio consolidato 4

Nb. Arconet: Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali

I PRINCIPI VENGONO CAMBIATI SPESSO!!

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e normative per il bilancio di previsione

- ❑ decreto ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 sui nuovi indicatori di bilancio
- ❑ Decreto del Mef del 12/5/2016 sulla trasmissione del bilancio alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione bilancio
- ❑ Provvedimento dell'Anac del 28 dicembre 2018 sull'obbligo sanzionato di pubblicare nei modi previsti il bilancio nel proprio sito entro 30 giorni dall'approvazione
- ❑ **Decreti di modifica dei principi contabili (1 marzo e 1 agosto 2019 - settembre 2020)**
- ❑ **Decreto legge n. 124/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 che riscrive le percentuali della perequazione del FSC (fondo solidarietà comunale)**
- ❑ **legge di bilancio 2021 30 dicembre 2020, n. 178.**

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

Punti fermi da applicare e novità

Punti fermi per bilancio armonizzato :

- A. spendi le risorse che effettivamente ti aspetti di avere >> **FCDE**
- B. spendi quando realizzi gli “introiti” >> **Esigibilità temporale**
- C. spendi se realizzi gli introiti >> **Esigibilità sostanziale**
- D. evidenzia alcune poste di entrata “al lordo” >> **Monitoraggio del grado di riscossione**
- E. se hai dei problemi, metti da parte qualcosa >> **Fondi spese potenziali**

Bilancio di previsione armonizzato :punti cardine

1. Contabilità finanziaria in conto competenza (rafforzata) e in conto residui
2. Contabilità di cassa
3. Integrazione tra Contabilità finanziaria e contabilità economica

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

Valutazioni mirate sulle previsioni
(soprattutto in entrata) in rapporto
anche alle regole di rilevazione
accertamento e impegno e conseguente
modalità di formazione dei residui attivi
e passivi;

necessità che la contabilità finanziaria
rilevi anche le movimentazioni non
monetarie (opere a scomputo; permuta;
svalutazioni; donazioni);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione e istituti importanti

- importanza del Fondo Pluriennale Vincolato, formato da risorse vincolate accertate e imputate (ovvero giuridicamente perfezionate e credito scaduto) in entrata, destinate a finanziare spese impegnate ma non ancora “impiegate” (ovvero utilizzate, ovvero giunte al momento dell’obbligo di pagamento) e per le quali sia dimostrata la necessità di garantire la continuità della prestazione (altrimenti vengono portate in avanzo vincolato);
- criteri di determinazione dell’avanzo di amministrazione e l’avanzo presunto
- l’avanzo (risultato di amministrazione) è formato da 4 quote: avanzo accantonato, vincolato, destinato, libero: quale applicazione al bilancio di previsione
accantonamenti a fondo rischi; a fondo oneri; a fondo crediti di dubbia esigibilità);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

necessità di approvare contestualmente al bilancio di previsione anche un preconsuntivo per rilevare avanzo presunto (si può applicare al bilancio di previsione solo se derivante da fondi vincolati già emersi nell'ultimo rendiconto approvato) o disavanzo presunto (**si deve applicare subito al bilancio di previsione nella parte spesa**);

2. Contabilità di cassa

- è uno stanziamento vincolante in spesa; è una previsione in entrata;
- si applica al primo anno del bilancio triennale
- le variazioni agli stanziamenti di sola cassa sono nei poteri della Giunta.

2. Contabilità di cassa

□ Al pari del classico bilancio di competenza, quello di cassa ha **funzione autorizzatoria**, ma valenza solo annuale.

In particolare ha **funzione autorizzatoria** rispetto:

- a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)
- b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

□ La fase previsionale deve assicurare un fondo di **cassa finale non negativo**. Questo significa che il fondo cassa iniziale può fornire copertura allo squilibrio fra pagamenti autorizzati ed entrate previste nell'esercizio di riferimento, a patto di garantire comunque **una giacenza di cassa finale positiva**.

2. Contabilità di cassa

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e alla gestione di cassa.

La loro azione amministrativa deve essere rivolta al **superamento del deficit di cassa**, puntando su specifiche misure di risanamento quali:

- ▣ **miglioramento capacità di riscossione;**
- ▣ **contenimento delle spese correnti;**
- ▣ **accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.**

Contabilità di cassa (previsioni)

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare:

▫ **metodo analitico:** le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;

▫ **metodo sintetico:** generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio:
PREVISIONI DI CASSA uguali a:

- ✓ **PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI**
- ✓ PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTI
- ✓ PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA

2. Contabilità di cassa

La vera attendibilità della previsione di cassa di un'entrata non può prescindere dalla presenza di un eventuale **Fondo crediti dubbia esigibilità** che, di fatto, ne rettifica lo stanziamento in termini di liquidità. Di conseguenza, la previsione di cassa di ogni tipologia di entrata dovrebbe essere inserita calcolando il suo limite massimo così come segue:

previsione di entrata

+ residui attivi

- Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde)_

2. Contabilità di cassa

Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un

adeguamento delle previsioni di cassa

che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di COMPETENZA + RESIDUI.

2. Contabilità di cassa

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il **FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO**

$$\begin{aligned} &+ \text{Fondo cassa iniziale} \\ &+ \text{Incassi} \\ &- \text{Pagamenti} \\ &= \text{Fondo cassa finale} \geq 0 \end{aligned}$$

2. Contabilità di cassa : quando l'utilizzo

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE
UTILIZZATO PER RIMPINGUARE LE PREVISIONI
DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI E'
NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI E NON
VI E' SUFFICIENTE STANZIAMENTO DI CASSA.

Nb Art. 216 Tuel . *Condizioni di legittimità
dei pagamenti effettuati dal tesoriere*

1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti
degli stanziamenti di cassa. (...).

2. Contabilità di cassa :analisi periodiche

L'analisi della cassa, rilevante in qualsiasi momento, assume un'importanza anche maggiore quest'anno nel quale si manifestano le tensioni dovute alle conseguenze del coronavirus sulla gestione finanziaria degli stanziamenti di cassa degli enti locali .

2. Contabilità di cassa :analisi periodiche..quale valore è congruo

La sezione veneta della Corte dei conti, con la deliberazione n. 304 depositata in segreteria in data 22 ottobre 2019 ha indicato l'importo di euro 100 per ciascun abitante quale fondo cassa minimo sotto il quale è necessario porre particolare attenzione agli andamenti delle riscossioni e dei pagamenti dell'ente locale.

2. Contabilità di cassa e competenze

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175. (Consiglio, Giunta o dirigenti)

anticipazioni di cassa: limiti

- ▶ Il limite ordinario dell'anticipazione di cassa è di 3/12 delle entrate correnti complessive (art. 222 del TUEL),.
- ▶ per il triennio 2020-22 l'anticipazione di tesoreria è stata portata a 5/12 delle entrate correnti, per effetto del comma 555, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2020 (legge n. 160/2019);
- ▶ Questa misura ha il fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

legge 145/2018: cassa e pagamenti :**sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti**

- ▶ Comunque il tema pagamenti rimane.....**importanza che i revisori diano un impulso al superare eventuali criticità in materia**
- ▶ Entro il 7 luglio 2020 i Comuni potevano richiedere a Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2019
- ▶ L'articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 12 miliardi per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali al 31 dicembre 2019.
- ▶ L'obbligo di rispettare i tempi di pagamento dal 2021 verrà rafforzato da nuove sanzioni.

3. Bilancio di previsione e contabilità economica

- la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la **contabilità finanziaria**, ora potenziata dal nuovo principio.
- la contabilità economico patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno, non solo a fine anno in occasione del rendiconto. In caso di perdita di esercizio occorre ripianare la perdita tramite le riserve, o portando la perdita a nuovo, lasciando intatto il fondo dotazione.
- nella fase di predisposizione di bilancio è essenziale predisporre in modo serio **le codifiche** e quanto necessario per rendere possibile durante l'anno **la rilevazione degli effetti economico patrimoniale** (attenzione alle scritture patrimoniali - IMPORTANTE)

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

Alcune novità

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- ▶ **FCDE dal 2021: 100% SALVO IPOTESI DI ABBATTIMENTO AL 90% se il debito commerciale scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non supera il 5% dell'ammontare complessivo delle fatture che l'ente ha ricevuto nel medesimo anno- 1 comma 79 Legge 160/2019:**
- ▶ **FCDE CALCOLO INTERAMENTE SULL'INCASSATO CON BILANCI ARMONIZZATI**
- ▶ **FCDE** a decorrere dal bilancio 2021, nel calcolo della media del quinquennio precedente, ai fini della determinazione dell'importo minimo del fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate del titolo I e III l'ente può utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis del DL 18/2020)
- ▶ **il fondo di garanzia dei debiti commerciali**, che saranno costretti a stanziare gli enti che non rispettino alcuni indicatori: riduzione termini pagamento. **Fondo** che dovrà applicarsi con apposita variazione al bilancio di previsione, **da adottarsi con delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e che sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi**

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- Fondo garanzia debiti commerciali: le amministrazioni devono inserire nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento (**dal 1 al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi**) denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- ▶ - se non è stato ridotto il debito commerciale al 31 dicembre 2020 rispetto al debito al 31 dicembre 2019 **di almeno il 10 per cento.**
- ▶ Questo criterio non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre **non è superiore al 5 per cento** del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

Bilancio previsione : novità e criticità per 2021

- - se, pur rispettando la riduzione del 10 per cento, è presente **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

PARTE DAL 2021 L'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DI UN FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

(da quantificare entro il 28 febbraio con delibera di Giunta)

Mancata riduzione dei debiti commerciali:
**se stock debito residuo al 31/12/es. n- 1
> al 90%
dello stock debito residuo al 31/12/es. n.-2**

Il fondo è parametrato sugli stanziamenti di bilancio per acquisto di beni e servizi (macro 103). Non si impegna e a fine esercizio confluisce in avanzo libero

Ritardo nei tempi di pagamento delle fatture:

Ritardi superiori a 60 gg

Ritardi da 31 a 60 gg

Ritardi da 11 a 30 gg

Ritardi da 1 a 10 gg

Fondo pari al 5%

Fondo pari al 3%

Fondo pari al 2%

Fondo pari all'1%

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

L'OBLIGO DI RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO SCADUTO

Il differimento al 2021 dell'obbligo di accantonamento al FGDC implica che la nuova base di partenza per verificare la riduzione dello stock di debito sia il dato al 31/12/2019, da ridurre alla fine del 2020 di almeno il 10%, a meno che tale importo non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno



Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

**SE STOCK DI DEBITO SCADUTO AL 31/12
< O = AL 5% FATTURE RICEVUTE NELL'ANNO**

**Non scatta l'obbligo di accantonamento al fondo di
garanzia dei debiti commerciali**

- 1. Le risorse accantonate nel fondo di garanzia debiti commerciali vengono liberate nell'esercizio successivo a quello in cui:*
- 2.a) sono rispettati i tempi di pagamento;*
- b) risulta ridotto lo stock di debito residuo di almeno il 10% rispetto all'anno precedente ovvero lo stock*
- 3. il debito non superi il 5% delle fatture ricevute nell'esercizio.*

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- CANONE UNICO in sostituzione dell'imposta pubblicità e dell'occupazione suolo pubblico dal 1 gennaio 2021 nonostante la necessità di un rinvio richiesto dai Comuni e dall'Anci.
- le previsioni dell'Imu devono tenere conto,
 - ▶ degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, dati Siope), i quali porteranno con tutta probabilità a una riduzione anche del gettito Imu 2021.
 - ▶ Riduzione IMU- TARI pensionati esteri – co. 48 art 1 L.178/2020
- A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- sempre in materia di imu va riscontrata la:

- **Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo** - Comma 599 legge 178/2020

Si esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Per il **ristoro ai comuni delle minori entrate** si aumenta dunque di 79, 1 milioni di euro per l'anno 2021

la dotazione dell'apposito fondo previsto dall'art. 177 del d.l. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Mtr di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

Sempre in tema di Tari occorre valutare i possibili effetti del recepimento di una direttiva europea che di fatto eliminando il concetto di rifiuti assimilabili agli urbani rischia di aumentare il peso di una maggior spesa dei rifiuti sulle utenze domestiche.

Il decreto attuativo della direttiva comunitaria ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano.

Sono infatti rifiuti urbani, secondo la nuova disciplina, tutti quelli indifferenziati o differenziati di origine domestica, compresi carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, raee, pile e accumulatori e ingombranti.

I rifiuti provenienti dalle attività agricole, di demolizione e costruzione, dalla lavorazione industriale e artigianale, dalle attività commerciali e di servizio, dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, dalle attività sanitarie e i veicoli fuori uso sono invece definiti come rifiuti speciali.

Possibili effetti sul bilancio non facilmente valutabili

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- **La previsione dell'addizionale comunale Irpef** è altresì più incerta che mai anche se formalmente per i principi contabili sarebbe possibile proporre quanto accertato/incassato nel 2019
- **Il fondo di solidarietà comunale** prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il DL 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021.

Grazie alla previsione di 200 milioni di compensazione quasi nessun comune dovrebbe subire riduzioni di risorse nel riparto del FSC

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- **La legge 178/2020 ai commi 791 - 794** prevede un incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale(216 milioni nel 2021) pare diviso in rapporto agli indici Sose e il potenziamento degli asili nido
- **Per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori i commi 775 - 777 della l. 178/2020 viene incrementato il fondo (già previsto dall'art. 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale.**

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- **Da qualche giorno i dati relativi agli importi del FSC sono stati già pubblicati e dai primi riscontri sono davvero pochissimi i comuni che vedono una riduzione del proprio fondo rispetto al 2020**

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- Tra le nuove entrate legate alla legge di bilancio 2021 vi sono gli interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali ai commi 822-831.
- Vengono assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del d.l. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province.
- Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- Norme contabili per gli enti territoriali - commi 786 789 della l. 178/2020
- Prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 187/2020):
- In particolare:
 - a) con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.
 - b) per l'anno 2021, viene prorogata *la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;*
 - c) per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della **Giunta Comunale in via d'urgenza**, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Bilancio previsione: novità e criticità per 2021

- Una annotazione è opportuna:
- L'anci ha riproposto nel c.d. decreto mille proroghe una serie di modifiche non inserite nella legge di bilancio e tra le altre spiccano:
 - ▶ slittamento di un anno degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali
 - ▶ facoltatività dell'applicazione del canone unico per il 2021
 - ▶ disgiunzione in via ordinaria del termine per le deliberazioni del Pef, delle tariffe e dei regolamenti Tari, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione dei comuni



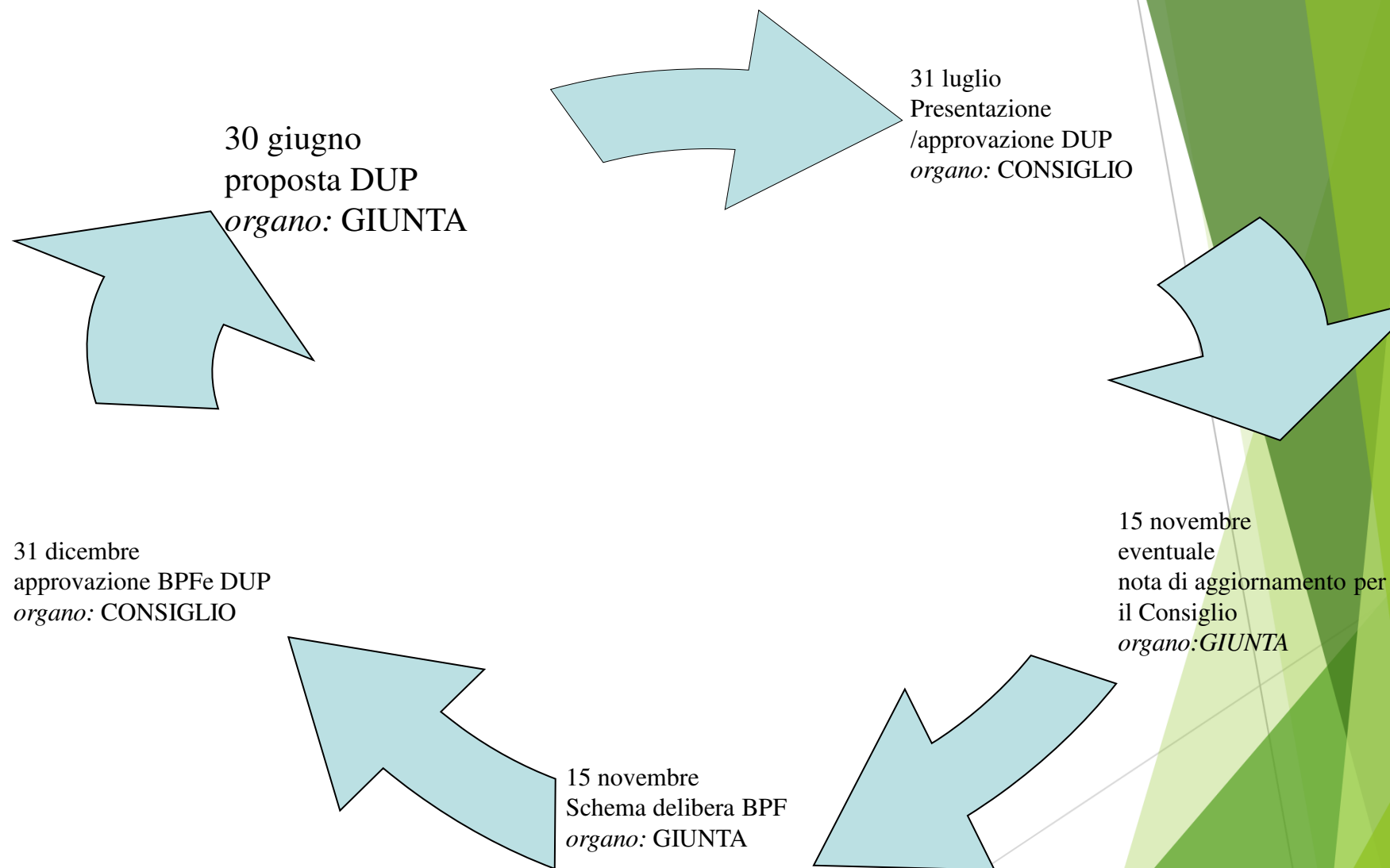
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Tempistiche di bilancio

ANNOTAZIONI CONTINGENTI

- ▶ BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DA APPROVARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 : IN RAGIONE DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA IL LEGISLATORE AVEVA SPOSTATO IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (l 77 di conversione del dl 34/2020)
- ▶ Sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021 e' stato pubblicato il decreto DEL Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 recante l'ulteriore differimento del termine la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021.
- ▶ ANCHE LA DATA DEL DUP era STATA GIA'SPOSTATA DAL 31 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020 (termine ordinatorio)

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI E SCADENZE “ORDINARIE”



PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: ipotesi di lavoro

1. compilazione DUP entro il 30 giugno solo parte degli obiettivi strategici e operativi (parte descrittiva) e presentazione/approvazione al consiglio entro 31 /7;
2. previsione finanziaria pluriennale bilancio entro la prima decade di settembre da parte dei responsabili servizi dell'ente;
3. tariffe e corrispettivi entro fine di settembre;
4. **triennale dei Lavori pubblici entro la fine di settembre.**
5. **programmazione degli acquisti di beni e servizi entro la fine di settembre** previsto dal codice dei contratti (obbligatorio dal 2019)

LA PROCEDURA E' LEGATA AL REG. DI CONTABILITA'

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: importanza del rispetto tempi

Entro il 15 ottobre:

1. il direttore delle risorse umane predispone la programmazione del fabbisogno triennale del personale;
2. il direttore responsabile del patrimonio predispone il piano delle alienazioni;
3. direttori elaborano eventuali proposte di aggiornamento al DUP
4. Il Direttore del Settore Finanziario, sulla base delle proposte trasmesse dai direttori, elabora uno schema di bilancio triennale.

Entro il 15 novembre:

la Giunta esamina ed approva lo schema di bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al DUP, corredati degli allegati di legge. I documenti approvati sono trasmessi al Collegio dei Revisori per il prescritto parere da rendere entro ... giorni dal ricevimento degli stessi.

Entro il 31 dicembre

Il Consiglio approva il Dup (NOTE DI AGGIORNAMENTO) , il Bilancio di previsione e i relativi allegati

NB TEMPI DIVERSI IN CASO DI INSEDIAMENTO DI NUOVA AMMINISTRAZIONE

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Principali strumenti programmatori

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

1. **II DUP** (Documento Unico di Programmazione) che ha assorbito il piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica della precedente contabilità;
2. Il BPF bilancio di previsione finanziario triennale;
3. Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance
4. Programma Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi
5. **Gli altri strumenti di programmazione (GLI INDICATORI DI BILANCIO ecc.)**

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1) Dup e nota di aggiornamento

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Dm 29 agosto 2018, modificando il punto 8.2 dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni, ha chiarito definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup.

- ▶ se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti antecedenti a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente dal documento unico, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente;

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- ▶ se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti successivi a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente nella nota di aggiornamento al Dup;
- ▶ se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i documenti devono essere inseriti nel Dup e deliberati insieme a esso. È questo il caso del programma **triennale delle opere pubbliche**, del **programma biennale delle forniture di beni e servizi**, per i quali il decreto 14/2018 non indica termini autonomi

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:
IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Analogo discorso vale anche per:

- ▶ la programmazione del fabbisogno di personale,
- ▶ per il programma degli incarichi
- ▶ per il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Opportunità nel dup l'inserimento degli obiettivi strategici per le partecipate anche rispetto agli obblighi di contenimento costi previste nel dlgs 175/ testo unico partecipate

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE E NOTA D'AGGIORNAMENTO (1)

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio di riferimento)

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

IL DUP E IL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Il **piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali** (previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008), anch'esso, come detto, confluisce nel Dup. il principio contabile applicato sulla programmazione richiede però preliminarmente una specifica delibera di giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l'estrazione dall'inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili.

Il principio n.1 sulla «programmazione del bilancio» riprendendo i di citato prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con ***apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.***”

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP”.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

- Premessa metodologica

- SEZIONE STRATEGICA 2014-2019

- I. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

- I.1 Lo scenario e gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali

- I.2 Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento

- I.3 Valutazione della domanda dei servizi pubblici locali

- I.4 I parametri economici dell'evoluzione dei flussi finanziari

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

- 2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE
- 2.1 *Situazione finanziaria economico patrimoniale dell'Ente*
- 2.2 *Analisi degli impegni di parte corrente già assunti negli esercizi precedenti*
- 2.3 *Struttura organizzativa e Risorse Umane*
- 2.4 *Organizzazione e modalità di gestione dei servizi*
- 2.5 *Organismi partecipati: indirizzi generali*
- 3 AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E MISSIONI
- 4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

SEZIONE OPERATIVA 2018-2020

Parte prima

- 5 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
- 6 Organismi partecipati situazione economico finanziaria
- 7 Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento
- 8 Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa
- 9 Gli equilibri di bilancio
- 10 Pareggio di competenza

Parte seconda

- 11 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020
- 12 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale (quale raccordo con il piano da approvare entro il 15 ottobre)
- 13 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

Il Dup è il passaggio principale della programmazione per i successivi tre anni, ed è scontato che il consiglio debba far sentire la propria voce su un documento così importante; nello stesso tempo, però, con il quadro perennemente in movimento della finanza locale, il Dup rischia di essere un libro dei sogni, scollegato da una realtà di cui ancora occorre capire gli elementi fondamentali (per esempio definire già a luglio un documento serio è alquanto difficile.....Inoltre si ravvisano criticità oggettive a costruire entro il 31 luglio tutti i dati richiesti. Quali le alternative??.....regolamento!!! In attesa di eventuali modifiche..

PROGRAMMAZIONE : il dup

- Mancanza di un modello di riferimento come quello del DPR 326/98 per la RPP
- Strumento che permette la guida strategica ed operativa degli enti locali
- Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione e diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio Previsione Finanziario.

PROGRAMMAZIONE : il dup un esempio

- Area strategica
- Obiettivo strategico
- Missione/Programma
- Stakeholder finali
- Eventuale contributo Gruppo Amministrazioni Pubbliche
- Orizzonte temporale

PROGRAMMAZIONE : il dup un esempio

Area strategica		Missione		Programma		Obiettivi strategici 2014-2019
n.	denominazione	codice	denominazione	codice	denominazione	
AMMINISTRARE LA CITTA'		01	Servizi istituzionali generali e di gestione	0101	Organi istituzionali	Controllo del territorio
				0102	Segreteria generale	
				0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
TUTELARE LA CITTA' SICUREZZA – LEGALITA'		03	Ordine pubblico e sicurezza	0301	Polizia locale e amministrativa	

Dall'area strategica agli obiettivi strategici e a quelli operativi: un esempio



PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- la commissione Arconet, nella faq n. 10 del 2015, aveva affermato che sulla delibera di giunta relativa al Dup era necessario il parere dell'organo di revisione a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio.
- La prassi aveva fatto registrare non pochi casi in cui i revisori, in mancanza dei «numeri» del bilancio, avevano rifiutato di dare il parere.

PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- L'articolo 9-bis del DI n.113/2016 convertito nella legge 160/2016 che modifica l'articolo 174 del Tuel , **ha eliminato l'obbligo della relazione dell'organo di revisione sulla presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di programmazione**
- Il termine di presentazione in Consiglio di tali documenti, rimane fissato al 15 novembre demandando le modalità al regolamento di contabilità.
- Resta invariato **il parere obbligatorio che l'organo di revisione dovrà formulare sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.** In tale contesto l'organo di revisione si esprimerà sul Documento unico di programmazione (sulla nota di aggiornamento) e sugli altri allegati obbligatori al bilancio

il dup gli obiettivi strategici della trasparenza

- Il DUP, quale **presupposto** necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve contenere quanto meno **gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza** ed i relativi indicatori di performance .
- Questo anche alla luce dell'Art. 1, comma 8 della legge 190/2012 come modificato dall'art.41 del D.Lgs. 97/2016 recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che precisa:
- « L'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.⁸⁰

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO : Dup criticità

-
- il Dup appare troppo standardizzato ed inefficace se redatto non contestualmente al bilancio;
- - necessità di fissare definitivamente la scadenza del Dup nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio preventivo;
- - occorre fare ordine sulle competenze degli organi deliberanti tale documento;
- - risulta opportuno semplificare le parti del Dup di minore importanza nonostante che ci siano già stati tentativi in tal senso

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: Dup e possibili soluzioni

- 1. eliminare la presentazione del Dup entro il 31 luglio
- 2. prevedere la presentazione dello schema di Dup unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario entro il 15 novembre;
- 3. mantenere il 31 dicembre quale termine di legge per l'approvazione definitiva del Dup e del Peg;



GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE: piano triennale fabbisogno di personale

Personale e nuove assunzioni

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023

Ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Del resto senza l'approvazione del documento relativo al fabbisogno triennale non è possibile assumere.

Il legislatore in tema di personale e di assunzione ha di fatto bloccato le assunzioni per anni con una serie di limiti e di controlli

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale

A decorrere dal 2020, **la possibilità di assumere** è collegata ad “individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano la di sotto del predetto valore soglia.”

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale

Il predetto rapporto si sostanzia, quindi, ponendo al **numeratore** la Spesa di personale e al **denominatore** le Entrate correnti, come da schema che segue:

a) Spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

b) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate **al netto** del **fondo crediti di dubbia esigibilità** stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale: i Comuni “virtuosi”

Una volta calcolato il rapporto, esso andrà raffrontato ai relativi valori soglia per fascia demografica stabiliti dal decreto, con la seguente tabella.

FASCE DEMOGRAFICHE VALORE SOGLIA

- a) Comuni con meno di 1.000 abitanti 29,5%
- b) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,6%
- c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%
- d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 27,2%
- e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,9%
- f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27,0%
- g) Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 27,6%
- h) Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti 28,8%
- i) Comuni con 1.500.000 abitanti e oltre 25,3%

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale : i Comuni “virtuosi”

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, indicato nella precedente Tabella possono incrementare la spesa di personale, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, alle seguenti condizioni:

- la spesa complessiva del personale rapportata alle entrate correnti, calcolata secondo le predette definizioni (rapporto Spesa di personale/Entrate correnti), non può comunque superare alcuni valore soglia ;
- le assunzioni devono essere coerenti con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale;
- **deve essere assicurato il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, asseverato dall’organo di revisione;**
- in sede di prima applicazione, fino al 31 dicembre 2024, l’incremento della spesa di personale registrata nel 2018, calcolata secondo le predette definizioni (Spesa di personale), può essere effettuato, fermo restando il valore soglia, in misura non superiore ad alcuni valori percentuali ,

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale: i Comuni “non virtuosi”

Nei comuni “non virtuosi” il cui rapporto tra Spesa del personale ed Entrate correnti, superi il valore soglia di una tabella n.3 per fascia demografica individuato dal decreto (con valori percentuali più elevati rispetto alla precedente Tabella 1.” dovranno adottare un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto, fino al conseguimento, nell’anno 2025, del valore soglia indicato nella stessa Tabella 3, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Valori soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti e facoltà assunzionale: i Comuni “che son sospesi”

Si tratta dei comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale ed Entrate correnti, risulti compreso tra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e quelli individuati dalla Tabella 3.

Il decreto prevede che essi non possano incrementare la spesa di personale, rilevata nell'ultimo rendiconto approvato .

Con il rischio di trovarsi nelle stesse condizioni se non peggiori rispetto ai comuni che hanno superato la soglia massima prevista dal decreto.

La circolare ministeriale pubblicata in colpevole ritardo pur dando alcuni spunti di miglioramento come quello che le procedure prima del 20 marzo data del decreto non vanno contabilizzati per il 2020 non ha migliorato una situazione che vede un sostanziale blocco delle assunzioni per molti comuni.

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023: un esempio

Per esempio i comuni tra 10.000 abitanti e i 59.000 hanno libertà di assunzioni se sono sotto la soglia fissata del 27%. Sono tra i comuni « sospesi » nella soglia intermedia tra il 27 e il 31% - sono nella soglia alta dei comuni « non virtuosi » se hanno superato la soglia sopra il 31% delle entrate correnti decurtate dal FCDE

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023

Ma i limiti sul personale non finiscono qui...e questo deve essere tenuto presente nella costruzione del piano triennale...e nella valutazione dei revisori..

Riportando la citazione della corte dei conti delle Marche del 2019 «il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, **nel rispetto dei vincoli finanziari**, in armonia con gli **obiettivi definiti nel ciclo della performance**, in prospettiva triennale e **deve essere adottato annualmente** con la conseguenza che, di anno in anno, può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023

Un limite finanziario che rimane è quello del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. I, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dato dalla media della corrispondente spesa del triennio 2011-2013, per i comuni maggiori e da quella dell'anno 2008, per i comuni che non erano sottoposti alle regole del patto di stabilità. Tale limite accompagna gli enti da diversi anni e continua ad avere vigore.

Norma	Contenuto
art. 39 L. n. 449/1997	al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482
art. 91 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000	gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Le proprie politiche di assunzioni sono programmate adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze

art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate dalla normativa vigente, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate

art. 36, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35

**art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165**

Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio

**art. 33, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165**

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

art. 3, comma 5, quinto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014	a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente
art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni	disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità (ora vincolo del pareggio di bilancio)
1 – COMMA 557-QUATER – della legge n. 296/2006 evidenzia che ai fini dell'applicazione del comma 557	a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” (triennio “fisso” 2011-2013; comma inserito dalla legge di conversione n. 114 del 11/8/2014 del D.L. n. 90/2014)

**22, comma 1, del D.Lgs. n.
75/2017**

le linee guida ministeriali sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 173 del 27 luglio 2018

D.L. 30/04/2019, n. 34

le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono fatte in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con apposito decreto saranno individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia

**Decreto attuativo della
Presidenza del Consiglio dei
ministri Dip. Funz. Pubbl. 17
marzo 2020**

individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia

**Circolare del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, di
concerto con il Ministro
dell'Economia delle Finanze e
il Ministro dell'Interno del 13
maggio 2020 (GU Serie
Generale n.226 del 11-09-2020)**

circolare in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

2) Il bilancio finanziario ed equilibri vecchi e nuovi!

Gli enti locali deliberano **annualmente** il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un **triennio**, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- ▶ La Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2018 ha stabilito che era incostituzionale **il blocco dell'avanzo di amministrazione** e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali .
- ▶ Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali.

- ▶ Legge n.145/2018—art.1,comma823
- ▶ **L'equilibrio di bilancio degli enti territoriali**
- ▶ A decorrere dall'anno 2019 sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo1 della legge n.232 del 2016 e conseguentemente cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione.

Legge n.145/2018– art.1,comma 821

A decorrere dall'anno 2019: gli enti territoriali si considerano in equilibrio *in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.*

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

► La Commissione ARCONET nel 2019 si è impegnata nel tentativo di determinare il risultato effettivo di competenza dell'esercizio con una attenzione particolare al:

- ➤ prospetto degli equilibri
- ➤ quadro generale riassuntivo

2 prospetti che devono consentire di arrivare allo stesso risultato: gli equilibri sostanziali dei bilanci .

L'obiettivo è quello di verificare l'equilibrio tra le risorse utilizzate e le risorse acquisite. Va evidenziato che queste ultime comprendono anche le risorse **accantonate (FCDE e altre quote)** e **vincolate** .

- ▶ Molti enti non considerando il «peso « dei vincoli e degli accantonamenti presenteranno un equilibrio finale positivo e, pertanto saranno considerati in pareggio.
- ▶ Ciò anche se la gestione di competenza non riuscisse a finanziare tutto il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio.

PROGRAMMAZIONE : equilibri di bilancio

► . Con Dm 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti di verifica degli equilibri di bilancio, sottraendo dal risultato di competenza, oltre alle quote accantonate finanziate nell'esercizio, anche le quote di risorse a destinazione vincolata non impegnate.

► La ratio della norma è chiara: **l'equilibrio** dev'essere raggiunto e attestato senza considerare gli eventuali benefici derivanti da accantonamenti (quali il Fondo crediti dubbia esigibilità o il fondo rischi contenzioso) e da somme a destinazione vincolata accertate ma non impegnati.

I prospetti modificati :

- ▶ I prospetti del bilancio di previsione (allegato 9)
- ▶ I prospetti del rendiconto (allegato 10)

I secondi sono entrati in vigore con il consuntivo 2019 con finalità, al momento solo conoscitive, e, avranno un rilevante impatto sul bilancio.

Si applicano a livello di bilancio di previsione dal bilancio 2021-2023. la compilazione dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3.

PROGRAMMAZIONE : i nuovi equilibri di bilancio del DM 1 agosto 2019 all. 10 consuntivo

AVANZO/– DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO

+ FPV DI ENTRATA

+ ACCERTAMENTI ENTRATE FINALI

- IMPEGNI SPESE FINALI

- FPV DI SPESA

- FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (novità!)

= **W1 RISULTATO DI COMPETENZA** (vecchio «equilibrio finale «)

- RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

- RISORSE VINCOLATE NEL BILANCIO

= **W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO** (per evidenziare il peso accantonamenti e vincoli)

+/- VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI
RENDICONTO

= **W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO** (per evidenziare il peso accantonamenti e vincoli)

Non è ancora stato precisato quale sarà l'equilibrio rilevante ai fini del «pareggio».
Ma il comma 821 della legge 145/2018 parlava di **RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**.

La ragioneria generale dello stato ad una richiesta di un comune ha precisato che il tema sarà trattato dalla commissione Arconet che dovrebbe definire la questione....che per ora non ha avuto una risposta ...

- ▶ Allo stato attuale non sono previsti meccanismi sanzionatori nel caso in cui un ente dovesse registrare a consuntivo un equilibrio negativo.
- ▶ Di certo dovrà essere dato il tempo agli enti di adeguarsi, dovranno essere verificati i primi risultati di una tale impostazione per valutare l'introduzione di sanzioni o premi ovvero una modifica di sistema delle regole contabili.

PROGRAMMAZIONE : equilibri di bilancio e mutui - corte dei conti

► . Gli enti territoriali, dopo la legge 145/2018 e sulla base della legge 243/2012, devono ancora rispettare l'equilibrio finale oppure possono considerare rilevante anche l'indebitamento così come l'avanzo di amministrazione? Sono questi i termini della questione sottoposta dalla Sezione di controllo del Trentino Alto Adige al Presidente della Corte dei conti (con la deliberazione n. 52/2019) per l'eventuale intervento della Sezione delle Autonomie, nella prospettiva di garantire un'interpretazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

PROGRAMMAZIONE : equilibri di bilancio e mutui - corte dei conti

► La disposizione, ovviamente, deve essere letta alla luce dei principi costituzionali sanciti dal giudice delle leggi che consentono di tenere conto (tra le altre finali) dell'avanzo di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato che, però, non hanno esplicitamente stabilito altresì la rilevanza del ricorso all'indebitamento. Con la conseguenza che, ritenendo ancora applicabile la legge 243/2012, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti comporterebbe il superamento del vincolo del pareggio, dal momento che dovrebbe essere computata (con effetto negativo) la spesa ma non la corrispondente fonte di finanziamento.

PROGRAMMAZIONE : pareggio finanziario

ENTRATE	SPESE
Avanzo di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
Tit.1 Entrate tributarie	Tit 1Spese correnti
Tit. 2 entrate da trasferimenti correnti	Tit.2 Spese in c/capitale
Tit. 3 entrate extratributarie	
Tit.4 entrate in c/capitale	
Tit. 5 entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit. 6 accensione di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti
Tit. 7 anticipazione da istituto tesoriere	Tit. 5 Chiusura anticipazione ricevute dal tesoriere
Tit. 9 entrate per c/terzi e partite di giro	Spese per c/terzi e partite di giro
Nb le entrate in c capitale possono essere utilizzate solo per spese di investimento	le entrate correnti possono essere utilizzate anche per spese di investimento

Equilibrio di bilancio

Pareggio di bilancio =

totale entrate
(titoli 1,2,3,4,5,6,7,9
=
Totale spese
(titoli 1,2,3,4,5,7)

Equilibrio economico

Entrate Tit.1+ tit. 2 + tit. 3
>=
Spese Tit. 1+ tit. 4

Equilibrio corrente di bilancio

Tit 1 entrate tributarie

Titolo 2 entrate da
trasferimenti correnti

Titolo 3 entrate
extratributarie

Tit 1 spese correnti

Equilibrio di bilancio: investimenti

Tit. 4 entrate in
conto capitale

Tit.6 entrate da
accensione di
prestiti

Tit. 2 Spese in
conto capitale

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

3) Peg e piano performance

PROGRAMMAZIONE :il Peg e il piano delle performance (3)

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione . Era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta. Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in un unico documento riassuntivo

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance:

E' il piano strategico-gestionale con cui ogni amministrazione comunale, sulla base del bilancio di previsione, approvato, determina gli obiettivi della gestione annuale, affidando ai responsabili dei servizi le risorse necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi (viene anche denominato "piano dettagliato degli obiettivi").

E' approvato dalla giunta comunale, su proposta del direttore generale, ove esista, cui compete predisporre direttamente il P.E.G..

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

4) Programma lavori pubblici e
acquisti di beni e servizi

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici e acquisti di beni e servizi (4)

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio pluriennale finanziario, Documento Unico di Programmazione; piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro. .

Con il nuovo principio di programmazione si è imposto, inoltre, per tutti gli enti l'obbligo di inserire nel Dup (parte 2 della sezione operativa) – anche nella versione semplificata - la **programmazione in materia di lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi** .

Necessità che i responsabili finanziari e i revisori riscontrino la congruenza tra dati inseriti in bilancio e i fondi inseriti nei due documenti.

Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi

- Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», entrato in vigore il 24 marzo 2018 vengono individuate le tempistiche e le modalità per la programmazione di lavori, forniture e servizi.

Triennale lavori pubblici

- ▶ Il nuovo programma delle opere pubbliche da adottarsi per il 2020-2022 in base al Dm n. 14/2018 richiede alle amministrazioni una pianificazione puntuale delle opere da realizzare, che comprende anche l'acquisizione di servizi e forniture correlati e l'indicazione dei tempi di avvio delle procedure di affidamento.
- ▶ OPPORTUNITA' DI DOTARSI DI UN PROJECT PLAN

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- ▶ quali sono le regole da seguire per poter inserire un'opera nel programma triennale e nell'elenco annuale?
- ▶ Oltre all'approvazione del primo livello di progettazione occorre valutare se le risorse poste a copertura degli interventi devono essere già certe o solo previste.
- ▶ Il Dm 14/2018 afferma nell'articolo 3, comma 8, lettera a) che l'inserimento di un'opera nell'elenco annuale è subordinata alla «**previsione in bilancio della copertura finanziaria**».
- ▶ A parte la leggera incongruenza terminologica....

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- l'interpretazione corretta non può essere che quella di indicare nel piano, così come nel bilancio, le risorse finanziarie che possiedano il requisito dell'attendibilità e veridicità, fermo restando che l'opera potrà essere avviata solo quando **le risorse saranno state effettivamente acquisite e accertate** secondo le normali regole sull'accertamento.

Triennale lavori pubblici: note e novità (progettazione preliminare e imputazione)

- La Corte dei Conti non riteneva possibile l'iscrizione della progettazione preliminare fra le spese in conto capitale. Ciò molto probabilmente a fronte del fatto che non è sempre certa l'utilità pluriennale e che non sempre alla progettazione conseguiva l'opera.

Triennale lavori pubblici: note e novità

- ▶ La Commissione Arconet ha invece nel 2019 precisato che la spesa di progettazione preliminare può essere iscritta sin da subito fra le **spese di investimento** qualora l'Ente dimostri una "forte volontà di porre in essere l'investimento".
- ▶ Tale volontà si manifesta espressamente nel DUP nel caso in cui la progettazione sia per un'opera di importo stimato inferiore ai 100.000 euro ovvero se l'intervento stimato richieda l'iscrizione dello stesso nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (ovvero, a norma dell'art. 21 c. 3 del Codice dei contratti pubblici, se l'importo stimato dell'intervento sia pari o superiore a 100.000 euro).
- ▶ **Fermo restando la possibilità di imputare la spesa del progetto preliminare alla spesa corrente**

Programma biennale acquisti beni e servizi

Per poter procedere all'acquisto beni e servizi superiori a 40.000 * euro diventa indispensabile l'inserimento nel piano biennale per acquisti di beni e servizi approvato con il DUP .

Come per il triennale anche il programma biennale e gli acquisti inseriti vanno verificati in merito alla coerenza con il bilancio finanziario da parte dei responsabili finanziari che normalmente coordinano il programma e dei revisori dei conti..

* fino al 31/12/2021 il valore è elevato a €75.000

L'art 21 del dlgs 50/2016 infatti aveva già previsto l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.

Per gli enti locali in base alla loro programmazione economico-finanziaria.

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 4

L'ordinamento finanziario stabilisce l'obbligo di presentazione dello schema di Dup al consiglio entro il 31 luglio e dell'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre dell'anno antecedente al periodo di riferimento, con lo schema di bilancio di previsione, per l'approvazione entro il 31 dicembre.

Poiché i documenti di programmazione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si considerano approvati senza ulteriori deliberazioni in quanto contenuti nel Dup, l'atto presentato al Consiglio dalla giunta entro il 31 luglio assolve all'obbligo di adozione anche dei programmi **su lavori e forniture....se si riesce a completarlo fino a quel punto!!!???**

Secondo il Codice, i programmi di lavori e forniture vanno pubblicati:

- nel sito del Mit
- nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici,
- Nel sito dell'ente.

L'iter per la definitiva adozione di **programma triennale** ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ente.

L'approvazione definitiva del programma triennale, con l'elenco annuale dei lavori e gli aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in assenza di queste, **entro 60 giorni** (Termini non perentori) **dalla pubblicazione sul sito.**

Diversamente che in passato dove era necessario che fossero trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione per poter procedere all'approvazione definitiva in consiglio .

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 4

Si ricorda pertanto che per la redazione delle determine relative agli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro (IVA esclusa) è indispensabile, per l'apposizione del visto contabile, richiamare all'interno quanto segue:

" Visto che l'acquisto o fornitura di cui trattasi è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi anno 2021-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n 76 del 29/12/2020.«

Inoltre in sede di richiesta del CIG è necessario indicare il **CUI** riportato nel file allegato.

Considerato che il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi è **oggetto di monitoraggio e aggiornamento sul sito dell'osservatorio**, entro il mese di settembre, in concomitanza con la programmazione finanziaria va richiesto ai settori dell'ente di indicare:

- ▶ Eventuali variazioni degli interventi inseriti all'interno del Programma Biennale 2021/2022 (Es. modifica del RUP, importi, durata ecc...)
- ▶ gli acquisti per i quali è stata avviata la procedura di affidamento
- ▶ gli acquisti per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento e motivazione .

The background features abstract green geometric shapes, including a large triangle on the left and a complex, layered shape on the right, creating a modern, architectural feel.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La nota integrativa

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

Nell'ambito della programmazione generale assume un rilievo di assoluta importanza la nota integrativa sia per l'obbligatorietà del documento sia per l'utilità del contenuto per i vari portatori di interesse delle manovre di bilancio dell'ente locale.

Documento obbligatorio ma anche utile per i revisori e i consiglieri comunali.

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

Dalla nota integrativa si deve poter ricavare, gli elementi fondamentali su cui di basa l'intero bilancio di previsione.

In particolare occorre che nella nota vengono riportati:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco analitico degli **utilizzi delle quote vincolate** e **accantonate** del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da eventuali vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per **spese di investimento finanziati col ricorso al debito** e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il **fondo pluriennale vincolato** comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; (richieste anche da questionari della Corte dei conti)
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

altri atti annessi o allegati al bilancio

PROGRAMMAZIONE :altri atti connessi al bilancio e approvati in consiglio

1. Approvazione piano finanziario Tari
2. Regolamento per Il nuovo canone patrimoniale

In questi come per altri atti non riportati è necessario il parere dei revisori.

Si sottolinea l'importanza e l'attenzione sul piano finanziario della Tari e sulla necessità di verifica almeno della congruenza tra i dati del piano e quanto inserito nel bilancio triennale

(1) Il piano finanziario tari NO PARERE REVISORI?

- Nella sentenza n 2022 del 29/7/2014 il Tar della Puglia ha respinto la motivazione di un ricorso secondo cui un Comune avrebbe violato l'art. 239 del TUEL non avendo richiesto il parere preventivo dell'organo di revisione sull'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARES: i giudici confermano che **tale parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali**, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) **in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.**

Il piano finanziario tari:

- **Ad ARERA (prima solo autorità per energia elettrica, gas e acqua) la Legge di bilancio 2018 aveva affidato il compito di regolare –il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale.**

Il piano finanziario tari

- **La procedura di approvazione delle tariffe** prevede che il gestore predisponga il *Piano economico finanziario* e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA.
- L'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria
- Nella realtà la pubblicazione delle linee del piano da parte di arera a ridosso delle scadenze di approvazione degli atti di programmazione ha creato lo scorso anno forti preoccupazioni nei comuni che si sono protratti nel corso del 2020. Solo a settembre l'autorità ha cominciato ad approvare i primi pef arrivati.

Il piano finanziario tari: Cosa fare per i comuni

- Una ipotesi è quella di :
 1. procedere alla compilazione del piano finanziario con le modalità utilizzate nel 2020

In tal modo si eviterebbe di procrastinare tutti i bilanci comunali a gennaio febbraio del 2021 a discapito di tutta la programmazione che si è dato un ente.

Non si può qui non evidenziare dell'importanza di approvare il bilancio nei termini che però si scontra con una realtà degli enti locali fortemente condizionata dalla pandemia sia in termini finanziari che in termini organizzativi

Il piano finanziario tari: Cosa fare per i comuni

- Oggi alla luce delle varie note Arera e dall'esperienza di quanto fatto per il 2020 è indispensabile partire cominciando a chiedere la parte del pef riferibile alle società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
- Per i comuni che hanno utilizzato la possibilità di prorogare il sistema tariffario 2019 si tratterà di avviare prima possibile l'iter che non è dei più semplici dovendo far conciliare i dati dei costi della società con quelli propri legati al comune (costi ufficio ecologia, tributi ecc)
- Qualche problema c'è ancora: mancano alcuni parametri che Arera avrebbe dovuto fornire e che rischiano di bloccare l'approvazione del bilancio 2021!?

Il piano finanziario tari: Cosa fare per i comuni

- Si veda in tal senso la legge 296/2006 che ci aiuta a superare l'eventuale empassa: infatti in materia tributaria è consentito approvare le tariffe e aliquote entro la data di approvazione del bilancio stabilita dalla legge , a prescindere dal fatto che l'ente lo approva prima.
- L'art1 comma 69 Della legge di bilancio 2007 Legge 296/2006 prevede espressamente:
- "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Il piano finanziario tari:

Sulla costruzione del bilancio occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera 238/2020, relative al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 che gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023 e la componente relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera 158/2020, anche essa presente nel periodo 2021-2023.

Il piano finanziario tari: il parere dei revisori

Sul pef viene richiesta la validazione:

In merito a questo adempimento a chi è l'organo competente si sono fatte più ipotesi:

1. **Validazione svolta internamente** all'Ente quando vi è una specifica struttura o un'unità organizzativa, distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio. Soluzione non praticabile nei piccoli e medi comuni privi di un'adeguata struttura.
2. **Validazione svolta da altra Amministrazione territoriale**: non sussistendo un obbligo cogente non è automaticamente percorribile ma richiede accordi e intese.
3. L'Anci Lombardia – in ragione della peculiarità del contesto (mancata costituzione degli Ato - comuni gestori – **comuni medio piccoli**) – **ha proposto di individuare** l'ORGANO DI REVISIONE come soggetto VALIDATORE peraltro senza nessuna remunerazione aggiuntiva

Il piano finanziario tari: il parere dei revisori

L'attività di validazione non pare rientrare tra i compiti attribuiti dall'ordinamento all'Organo di Revisione.

- L'Organo di Revisione è tenuto – ai sensi dell'art. 239 del TUEL –

ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti

L'Organo di Revisione è quindi tenuto a fornire un **PARERE** che non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA che richiede invece una complessa e specifica Istruttoria.

Il piano finanziario tari: L'attività di validazione

Cosa presuppone **l'attività di validazione del PEF**

la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario

- **Contenuti minimi del PEF - Art. 18.2 MTR:**

- programma e piano finanziario degli investimenti
- specifica dei beni, delle strutture e dei servizi ed eventuale ricorso a beni di terzi
- relazione risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio
- relazione indicante: modello gestionale ed organizzativo, livelli di qualità servizio, ricognizione impianti esistenti
- stima vita utile discariche

- **Art. 6 Delibera 443/2019:**

- dichiarazione veridicità dati trasmessi
- relazione illustrativa sui criteri di corrispondenza tra i valori del PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile (imputazione dei costi con i documenti contabili a supporto) Istruttoria.

Il piano finanziario tari: il parere dei revisori

Art. 19 MTR:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili (verifica corrispondenza dati, verifica dei criteri, verifica driver per la suddivisione dei costi comuni)
- rispetto della metodologia prevista dal metodo (imputazione costi, verifica entrate tariffarie di riferimento, ricavi corrispettivi, parametri di gradualità, iva e imposte, etc.)
- rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Il canone patrimoniale

- Per il 2021 è particolarmente complessa è la situazione dei cosiddetti «tributi minori», **Tosap/Cosap e Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni.**)
- la legge di bilancio 2020 n 160/2019 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione **con due canoni patrimoniali:**
 - I. il **primo** relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
 - II. il **secondo** relativo alle occupazioni nei mercati.

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da **assicurare un gettito pari** a quello conseguito dai **canoni e dai tributi che sono stati sostituiti**

Il canone patrimoniale

- La legge (comma 846) consente di affidare agli attuali concessionari privati , fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente)
- L'anci **ha chiesto una proroga**...che non è stata recepita dal parlamento...**richiesta reinserita con il milleproroghe** . Anche le poche amministrazioni che hanno approvato il bilancio hanno rinviato l'approvazione per riscontrare la possibilità di un rinvio o di preparare meglio il regolamento.
- Il problema è che l'affidamento possa comportare una maggiore spesa per l'ente per l'aggio da riconoscere al concessionario qualora si percorra questa strada.
- Anche su questo regolamento è richiesto **il parere dei revisore** come su tutti i regolamenti che regolano le entrate dell'ente.

Il canone patrimoniale

Il nuovo Canone non avrà natura tributaria, bensì **patrimoniale** e potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria, senza possibilità di emettere avvisi di accertamento (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate) ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

Come evidenziato da una recente circolare del Mef è possibile gestire lo stesso canone distinto tra una parte al concessionario e una parte in economia....

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Altri documenti per il bilancio

PROGRAMMAZIONE :altri allegati al bilancio sanzioni codice strada

Utilizzo delle sanzioni al Codice della Strada (art. 208 CDS):

- 1 - Stima delle sanzioni "lorde"
- 2 - Togliere FCDE effettivamente accantonato su tali sanzioni
- 3 - Calcolare 50% da destinare
- 4 - Calcolare destinazioni e identificare capitoli di spesa segnaletica --> almeno 1/4 del 50% potenziamento PM --> almeno 1/4 del 50% miglioramento sicurezza e altre voci

L'art. dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Si può oggi precisare l'opportunità/necessità di inserirla nel DUP o almeno nella nota integrativa.

PROGRAMMAZIONE :altri allegati al bilancio - sanzioni codice strada

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

In generale si può affermare che le entrate ricorrenti finanziano la spesa corrente mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale.

L'art 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista **a regime** ovvero **limitata** a uno o più esercizi.

È generalmente definita «a regime» un'entrata che si presenta con continuità **in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.**

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

Perché un'entrata sia a regime occorrono due elementi:

- 1) iscritta con continuità negli ultimi esercizi,
- 2) importo costante nel tempo.

Se, come sarà nella maggior parte degli enti, le entrate che hanno parvenza di non ripetitività sono state iscritte con continuità negli ultimi cinque anni occorre stabilire quale parte supera l'importo costante nel tempo. Per stabilirlo si ritiene che **si possa utilizzare la media degli ultimi cinque anni** e considerare entrata ricorrente - e quindi destinata alla spesa corrente - quella che rientra nella media e non ricorrente - e quindi da destinare al finanziamento della spesa in conto capitale o spese una tantum - quella che supera la media.

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, ed elenca i casi .
Un caso particolare che merita citazione è quello che viene specificato da una delibera di una corte dei conti:

Nella Delibera n. 83 del 30 luglio 2019 della Corte dei conti Lazio, la Sezione chiarisce che la spesa per il mantenimento di minori in casa famiglia posta a carico del Comune con provvedimento dell'Autorità giudiziaria ha carattere di "spesa corrente a carattere non permanente."

PROGRAMMA ANNUALE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ai sensi della legge 244 del 2007

INDICATORI AI SENSI DEL DM DEL 22 DICEMBRE 2015

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (nuovi parametri dal 2019)

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

5 gli indicatori di bilancio e loro utilità

INDICATORI DI BILANCIO (5)

Con il Bilancio di previsione (e anche con con il consuntivo) occorre approvare il Piano degli indicatori approvato con decreto ministero dell'interno del 23 dicembre fine dicembre 2015

Il Piano va pubblicato sul sito internet istituzionale ed è obbligatorio. Gli indicatori potranno essere utilizzati dal mef e per confronti tra enti.

INDICATORI DI BILANCIO

Per ciò che attiene il bilancio preventivo, sarà utilizzabile l'allegato 1 al decreto che comprende, in particolare, informazioni su:

1. elementi di rigidità strutturale;
2. esternalizzazione di servizi;
3. investimenti;
4. tipologia di debiti;
5. composizione risultato di amministrazione;
6. capacità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti;
7. quadro sinottico di indicatori finanziari

IMPORTANZA PER RESPONSABILI DI UNA ANALISI APPROFONDATA DEGLI INDICATORI e PER I REVISORI PER “VALUTARE LO STATO DI SALUTE DI UN ENTE”

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

Il primo modello comprende indici e valori relativi ai risultati attesi di bilancio. Nella ripartizione della spesa sono esposti i valori per missione e programma, mentre nella sezione dell'entrata i dati evidenziano la capacità di riscossione dell'ente delle proprie entrate correnti.

Ogni indicatore misura su base triennale diversi aspetti del bilancio previsionale. Il piano degli indicatori mette in rilievo i principi della buona amministrazione, vale a dire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

L'allegato n. 1 del piano deve coadiuvare e al tempo stesso corrispondere con il piano delle performance, declinando gli obiettivi gestionali nelle attività operative programmate per la loro realizzazione.

In sintesi, il piano degli indicatori non è da considerarsi solamente un nuovo modello da allegare al bilancio, **bensì uno strumento in grado di rilevare l'andamento contabile e gestionale dell'ente.**

PROGRAMMAZIONE : parametri deficitari

L'avvio del processo di armonizzazione ha costituito occasione per una più generale riflessione sul sistema parametrico vigente rivelatosi sorpassato . Da qui l'atto di indirizzo del Ministero dell'interno del 22 febbraio 2018 che ha individuato nuovi parametri tendenti a sostituire quelli vecchi e sorpassati anche se ancora «vigenti» ed **estrapolando 8 indicatori** tra quelli già in essere dal 2016 con la correlata individuazione **di soglie** oltre le quali si entra nella deficitarietà strutturale

PROGRAMMAZIONE : parametri deficitari

Il nuovo sistema parametrico si compone di 8 indicatori, uguali per Comuni, Città Metropolitane e Province, individuati tutti all'interno del Piano degli indicatori (7 sintetici ed uno analitico), parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

Il nuovo sistema si basa, sui seguenti elementi:

- capacità di riscossione delle entrate;
- indebitamento
- disavanzo;
- rigidità della spesa.

PROGRAMMAZIONE : parametri deficitari comuni

1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti positivo se $>$ soglia 48
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente positivo se $<$ soglia 22
3. Anticipazione chiuse solo contabilmente positivo se $>$ soglia 0
4. Sostenibilità debiti finanziari positivo se $>$ soglia 16
5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio positivo se $>$ soglia 1,20
6. Debiti riconosciuti e finanziati positivo se $>$ soglia 1,00
7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento positivo se $>$ soglia 0,60
8. Effettiva capacità di riscossione positivo se $<$ soglia 47

INDICATORI DI BILANCIO

In presenza del superamento di 4 parametri si dovrebbe rientrare nella condizione di ente strutturalmente deficitario con una serie di conseguenze :

Dubbi su perché dichiarare in crisi un ente che presenta 4 parametri positivi su 8 e non 3 oppure 5?

Comunque ne consegue che gli organi di controllo, sia interni che esterni, debbano continuare a monitorare la gestione dell'ente locale.

INDICATORI DI BILANCIO

Il piano degli indicatori aggiunge un altro tassello nell'ambito dell'attività di controllo, in quanto farà emergere criticità e rigidità finanziarie sino ad oggi non facilmente rinvenibili.

Renderà altresì confrontabili le performance degli enti, in quanto faciliterà l'attività di **benchmarking**, agevolando quel percorso di miglioramento che solo un confronto oggettivo può stimolare.

L'esperienza del confronto è fondamentale (si veda esperienza “**idee Comuni**” nel Nord Milano dal 2003).

ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Attività per il bilancio di previsione

In particolare, per la redazione del bilancio 2021 come ogni anno i Comuni dovranno porre in essere i seguenti adempimenti, che si vanno ad consolidare e/o ad aggiungere a quelli già posti in essere :

1. adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per **missioni e programmi** di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici
2. applicazione completa della **codifica della transazione** elementare ad ogni atto gestionale;
3. adozione del **piano dei conti integrato** di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011 a 5 con le modifiche apportate dal decreto del 4/8/2016;

Armonizzazione e bilancio previsione : cose da fare anche per il rispetto dei tempi

3. Coinvolgimento e sensibilizzazione personale e amministratori e Piano di formazione per il personale
4. Verifica della riclassificazione voci di bilancio già fatta anche alla luce delle modifiche via via introdotte nei principi e nella classificazione e non sempre complete e aggiornate in molti enti
5. Cronoprogramma investimenti

bilancio previsione : ulteriori adempimenti

Gli ulteriori adempimenti:

1. Pubblicazione ai sensi della legge della trasparenza e come previsto nelle linee guida pubblicate dall'Anac il 28 dicembre 2016, del bilancio nei formati aperti previsti Infatti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione.
 2. Inserimento del bilancio sulla BDAP (banca dati pubblica amministrazione) entro 30 giorni dalla approvazione OBBLIGATORIO
- NB.** Dal 2019 l'inserimento dei dati sulla BDAP ha comportato comporta il venir meno dell'obbligo della redazione del certificato al bilancio di previsione (c.902 art 1 legge 145/2018)

bilancio previsione : Banca dati pa

La legge 196/2009 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, **la banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)**.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 stabiliva che il bilancio di previsione, ...**debba essere trasmesso entro 30 giorni dalla approvazione**. Il mancato invio di tali dati entro i termini stabiliti è sanzionato, con il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, **fino all'avvenuto adempimento**.

Il comma 904 **della legge di bilancio 2019** ha precisato che **la sanzione di divieto di assunzioni di personale** a qualsiasi titolo si applica **nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non** "dalla approvazione" dei documenti stessi .

Opportunità di precaricare sul BDAP i dati subito dopo l'approvazione dello schema in Giunta per riscontrare eventuali sfasamenti e per recuperare tempo e visto gli errori informatici che creano qualche problema

ESERCIZIO PROVVISORIO

COSA SI Può E NON SI Può FARE

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e la gestione degli stanziamenti di spesa

Il principio applicato della contabilità finanziaria ha definito le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio:

1. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spese previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (esempio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 nel bilancio di previsione pluriennale 2020-2022).

spesa

Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma:

spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte:

- delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio provvisorio
- dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)"

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

1000 Stanziamento di competenza

60 impegni già assunti

100 fondo pluriennale vincolato

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile agli impegni di competenza è pari a $(1000 - 60 - 100) / 12 = 70$,

esclusi gli impegni che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi,.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere:

- l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio
- l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

Considerato che le previsioni del secondo esercizio del bilancio pluriennale non presentano gli stanziamenti di cassa, nel corso dell'esercizio provvisorio, il tesoriere **effettua il controllo solo sui residui** trasmessi e sugli stanziamenti di competenza

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e l'utilizzo dell'avanzo

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle **quote vincolate dell'avanzo di amministrazione** sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
(Principio.2 punto 8.11)

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente **con parere revisori**

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e utilizzo del fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e variazioni

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. (pr. 2 punto 8.13). Come per il bilancio approvato